REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Art. 5 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento)

- Compenso economico

1. Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a lire 35.800 per accesso, a far data dal 1.1.1999, e di lire 36.600 dal 1.1.2000.

2. Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.

3. Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.

Testo mai entrato in vigore: il 17 ottobre 2000 è stato sostituito lo stesso giorno · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270
Partizione	Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-270-2000/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it